

**STUDIO LEGALE PERLINI**

*Via Adige, n. 41 - 03100 Frosinone*

*Via Guido D'Arezzo, n. 2 - 00198*

*Roma*

*Tel. 0775-211361*

*Fax. 0775-212054*

**TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**PER**

**TIBERIA UMBERTO**, nato a Frosinone il 11.07.1987 (C.F. TBR MRT 87L11 D810N), **MALIZIA GIOVANNI**, nato a Worms (Germania) il 08.09.1963 (C.F.: MLZ GNN 63P08 Z112G) e **PALOMBI ONORINA**, nata a Sezze (LT) il 13.05.1977 (C.F. PLM NRN 77E53 I712M), rappresentati e difesi dall'Avv. Italice Perlino Italice Perlino (C.F. n. PRL TLC 43M14 I364P) e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Adige, 41, in virtù di deleghe in calce al presente reclamo.

Ai sensi di legge il sottoscritto Avvocato dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di telefax 0775212054 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: [avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it)

**CONTRO**

**DI MASSIMO EMANUELA, DROGHEO MASSIMO, VETRONE RENZA**  
e **NICOLIA BENEDETTO**, con l'Avvocato Giuseppe Tomasso

**E NEI CONFRONTI DI**



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Prof. Valerio Tallini

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

**Tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria finale della mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 07 posti CPS, infermiere, categoria D, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001, pubblicata dalla ASL di Frosinone in data 30.04.2019**

\*\*

**RICORSO PER RECLAMO EX ARTICOLO 669 TERDECIES C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**avverso e per l'annullamento dell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro Giudice Dott. M. Lisi, nel giudizio iscritto al R.G.N. 1538/2019, depositata il 16.07.2019, non notificata**

\*\*

Così vengono riassunti i fatti nell'impugnata ordinanza:

*“DI MASSIMO Emanuela, DROGHEO Massimo, VETRONE Renza e NICOLIA Benedetto, con ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., hanno convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del Commissario Straordinario e legale rappr.te p.t., nonché tutti gli altri 402 soggetti collocati nella graduatoria finale del concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la*



*copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere, categ. D, ai sensi dell'art.30, D.Lgs. n.165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019.*

*Gli attori hanno chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone (d'ora in poi, per brevità, A.S.L.) ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, laddove prevede la prova colloquio, nonché del conseguente avviso pubblico, sempre limitatamente alla previsione della prova colloquio, e della conseguente graduatoria finale, laddove viene computato, nella valutazione, l'esito della prova colloquio. In conseguenza, ha chiesto la sospensione immediata della efficacia di tali atti e l'emanazione di un ordine ex art.63, comma 3, D.Lgs. n.165/2001 alla A.S.L. di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio, con conseguente rimodulazione della graduatoria finale. In subordine, gli attori hanno chiesto l'annullamento dell'intera procedura, con ordine di indire un nuovo e diverso avviso pubblico, nel rispetto di quanto sopra indicato (ovvero, l'esclusione di una prova colloquio) e, per l'effetto, la sospensione immediata della efficacia degli impugnati provvedimenti. In estremo subordine, gli attori hanno chiesto l'annullamento della procedura, con ordine alla A.S.L. di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di mobilità, senza la previsione*



*di un punteggio valutativo pari a 60 punti o comunque superiore al punteggio previsto per i titoli e, per l'effetto, la sospensione immediata dell'efficacia degli impugnati provvedimenti.*

*Si è costituita la convenuta A.S.L. di Frosinone, chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario e, comunque, di dichiarare lo stesso inammissibile e/o infondato anche nel merito, in quanto si richiede al Giudice di sostituirsi all'attività discrezionale dell'Amministrazione. Ha, infine, dedotto che non ricorre neanche alcuno dei presupposti che legittimano una tutela in via d'urgenza.*

*Gli altri convenuti - ovvero tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco dei 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n.1010 del 16 maggio 2019, nei cui confronti è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., regolarmente effettuata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della A.S.L. di Frosinone - sono invece rimasti contumaci.*

*Osserva il Giudicante che la A.S.L. di Frosinone, con delibera n.1798 del 20.08.2018 (doc. n.1 del fascicolo attoreo), ha indetto l'impugnata procedura di mobilità nazionale, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis D.lgs. 165/2001, per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - Infermiere cat. D.*

*L'avviso di mobilità, con riferimento alle modalità di valutazione di titoli e colloquio e di formazione della graduatoria, ha previsto che la Commissione esaminatrice potesse assegnare a ciascun candidato fino ad un massimo di 100*



punti, così ripartiti: - 60 punti per la prova colloquio, “che si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il colloquio tenderà ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire”; - 40 punti per titoli, così ripartiti: a) fino a un massimo di 20 per i titoli di carriera; b) fino a un massimo di 4 per titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando; c) fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; d) fino a un massimo di 8 punti per il curriculum formativo e professionale; e) fino a un massimo di 4 punti per situazione familiare o sociale.

Con successiva delibera n.2042 del 4.10.2018 (doc. n.2 del fascicolo attoreo) la A.S.L. convenuta - rilevata la non necessità, a norma di legge, del rilascio del preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai fini della partecipazione alla procedura (attesa la modifica normativa intervenuta medio tempore) - ha poi disposto, a parziale rettifica del bando, la espunzione di ogni riferimento in ordine a detto previo nulla osta, confermando, per il resto, quanto già in origine indicato nel bando. In particolare, la convenuta ha ribadito che l’assenso della A.S.L. di Frosinone al trasferimento degli eventuali vincitori restava comunque subordinato alla positiva valutazione effettuata dalla predetta Commissione giudicatrice, nominata dal Commissario Straordinario.

La A.S.L. convenuta ha dedotto che la Commissione aveva il compito di valutare la rispondenza del profilo del candidato con le esigenze dell’Azienda, attraverso l’esame dei curricula formativo-professionali, nonché a seguito dello svolgimento di un colloquio tendente ad accertare la comprovata esperienza e



*competenza dell'interessato nel campo specifico.*

*All'esito della procedura selettiva cui gli odierni ricorrenti - infermieri professionali dipendenti presso l'ARES 118 - hanno partecipato, unitamente ad altri 402 candidati, è stata pubblicata la relativa graduatoria, in cui gli attori non sono tuttavia collocati in posizione "utile", ancorché, con successivo provvedimento, il numero dei posti messi a concorso sia stato aumentato da 7 a 40.*

*Gli attori hanno censurato l'impugnata procedura di mobilità deducendo che la A.S.L. non avrebbe potuto inserire una procedura selettiva "para-concorsuale" in seno alla procedura di mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001, trattandosi di ipotesi di copertura di posti equivalenti a quelli per cui i dipendenti che chiedono la mobilità hanno già superato la relativa procedura concorsuale e per i quali, essi stessi, erano già stati giudicati idonei allo svolgimento delle relative mansioni e/o funzioni, conseguendo il corrispondente status giuridico (qualifica o categoria).*

*I ricorrenti hanno anche sostenuto che la A.S.L. resistente aveva in ogni caso fatto cattivo uso del proprio potere (discrezionale), allorché aveva previsto in seno al bando una valutazione "per colloquio" tendente ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, con un peso superiore al 50% rispetto agli altri criteri di valutazione (titoli e curriculum professionale, carichi di famiglia). Detto sbilanciamento aveva creato un vulnus rispetto all'obbligo di imparzialità e trasparenza, risolvendosi il giudizio espresso dalla medesima amministrazione in una*



*valutazione sostanzialmente insindacabile e, come tale soggetta, al rischio di possibili arbitri.*

*La convenuta ha insistito, in via preliminare, sul difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo.”*

\*\*\*\*

L'ordinanza impugnata è ingiusta ed errata e va riformata per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**1.** Preliminarmente, si rileva che i reclamanti sono collocati nella graduatoria finale della mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 07 posti CPS, infermiere, categoria D, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001, e precisamente: (doc. 3 – graduatoria pubblicata sul sito web dell'Asl di Frosinone)

- Malizia Giovanni al n. 33;
- Palombi Onorina al n. 44;
- Tiberia Umberto al n. 47.

I reclamanti, pertanto, risultando vincitori, hanno un interesse attuale e concreto ad impugnare l'ordinanza *de quo*, la cui esecuzione determinerebbe una situazione di grave pregiudizio derivante dal mancato passaggio alla ASL resistente.

\*\*

**2. Sempre in via preliminare, si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo.**



Nell'ordinanza impugnata il primo Giudice ha, in modo del tutto illogico, sminuito l'importanza dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11800/2017 e dalle successive pronunce richiamate dalla Amministrazione resistente nei propri atti difensivi.

In particolare, a pag. 11 dell'ordinanza il Giudice afferma *“Il Giudicante ritiene peraltro di prestare adesione alla più recente e più convincente ricostruzione operata dalla Cassazione con sentenza n.32624 del 17/12/2018, nella quale la Suprema Corte ha affermato che le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.”*

L'assunto è infondato e non aderente al caso di specie.

**2.1.** Come già limpidamente esposto dall'ASL nella prima fase cautelare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito che *“In tema di impiego pubblico privatizzato, è attribuita alla **giurisdizione amministrativa** la controversia relativa all'impugnazione di un avviso di mobilità, indetto, ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura di posti di cancelliere a tempo pieno ed indeterminato, che preveda una procedura concorsuale selettiva, attuata*





*mediante il sistema della mobilità esterna, destinata a concludersi con l'approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il vincitore e la Pubblica Amministrazione che ha indetto la selezione.”*

Cassazione civile sez. un. - 12/05/2017, n. 11800

Nello specifico, nella vicenda oggetto della predetta sentenza un ente locale dava attuazione alla mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165 del 2001, quale fase obbligatoria prima dell'indizione di un concorso pubblico, ma aprendo la possibilità di partecipazione anche ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e non solo quelle del comparto delle funzioni locali, purché soggette ai vincoli assunzionali, ciò al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione.

Un candidato, pertanto, posizionatosi al secondo posto della selezione, impugnava innanzi al TAR la nomina del primo classificato al fine di vedersi attribuita, in qualità di secondo classificato, la mobilità sperata presso l'amministrazione precedente.

L'amministrazione si opponeva evidenziando che il plesso munito di giurisdizione è quello del giudice civile, sollevando quindi l'incompetenza del Tribunale Amministrativo adito dal ricorrente a dirimere la controversia.

Ebbene, nella sentenza n. 11800/2017 la Suprema Corte ha ritenuto che *“Invero, è giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite quella secondo cui - alla luce dell'interpretazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 - compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost. - è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia*



*relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Sez. Unite, Ordinanza n. 5077 del 2015, Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. civ. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904)".*

Nella stessa sentenza gli ermellini hanno precisato, inoltre, che *"le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, involgente l'esercizio del relativo potere pubblico, dovento il termine "assunzione" intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovento, di converso, il termine "concorsuale" intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass. civ. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522)".*

Nello stesso senso indicato dalle Sezioni Unite si è espressa la più recente giurisprudenza amministrativa.

In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nella sentenza n. 260 del 27/03/2019 ha chiarito l'orientamento della Suprema



Corte affermando che “*Le Sezioni Unite hanno in un primo tempo affermato che in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall'art. 30 d.lgs. 30 n. 165/2001 - integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto - la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 9.9.2010 n. 19251; Id., 12.1.2011 n. 503; Id., 13.3.2015 n. 2077).*”

3.4. Tuttavia più di recente **le Sezioni Unite**, senza formalmente smentire tali precedenti, **hanno affermato la giurisdizione del g.a. se la procedura di mobilità esterna assume caratteri di concorsualità prevedendo una valutazione comparativa dei candidati, nella specie per titoli**”.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. - 27/03/2019, n. 260

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la **mobilità esterna** attuata attraverso una procedura di natura concorsuale aperta anche a dipendenti di amministrazioni appartenenti a comparti diversi rispetto a quello degli enti locali “*non dà luogo ad una mera modificazione soggettiva del medesimo rapporto di lavoro mediante cessione del contratto, ma è diretta alla costituzione di un diverso rapporto di lavoro, mediante una procedura concorsuale che è assimilabile a quella per l'assunzione mediante pubblico*”



*concorso, poiché ugualmente, implica una **novazione del rapporto di lavoro**"*  
(Cass. civ., Sez. Unite, n. 26420 del 2016). Deve, pertanto, ritenersi sussistente la *giurisdizione del giudice amministrativo*".

Consiglio di Stato, sez. V, 18/12/2017, n. 5931

**2.2.** Orbene, nel caso che ci occupa il Giudice non ha tenuto conto delle concrete modalità con le quali si è svolta la procedura, valorizzando genericamente la circostanza che la resistente A.S.L., sia nel delibera di indizione n.1798/2018, sia nel presente giudizio, ha qualificato la procedura quale "mobilità ex art.30 D.Lgs. n.165/2001".

L'assunto è del tutto errato, in quanto ai fini dell'inquadramento della procedura di mobilità è irrilevante la qualificazione formale data dalla ASL alla procedura, dovendosi verificare le modalità concrete di attuazione e svolgimento della stessa.

**Ebbene, l'ASL resistente ha attuato una mobilità esterna attraverso una procedura di natura selettivo-concorsuale, perseguendo di fatto finalità del tutto diverse da quelle proprie dell'istituto del passaggio diretto fra le pubbliche amministrazioni.**

In particolare, l'ASL di Frosinone ha svolto una procedura di mobilità esterna con caratteri di "concorsualità", prevedendo una valutazione comparativa dei candidati per titoli e colloquio, l'approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un "nuovo" rapporto di lavoro con il candidato vincitore.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo.



\*\*

**3. Sempre in via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione e/o per carenza di interesse ad agire e/o per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza verso gli altri candidati e verso l'Amministrazione resistente.**

È pacifico che i ricorrenti hanno impugnato l'avviso pubblico laddove prevede la prova colloquio.

La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che **i bandi dei concorsi**, indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, **vanno tempestivamente e autonomamente impugnati se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati**, qualora impongano determinati requisiti di partecipazione anziché altri (Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 25 febbraio 2015 n. 946, Consiglio di Stato sez. IV, 27/06/2014, n.3241, Consiglio di Stato sez. IV, 22/05/2014, n.2641, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2010, n.318)

È avverso la loro predisposizione che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva, in particolar modo, qualora il testo letterale della clausola "lesiva" risulti univoco.

Risulterà, pertanto, inammissibile sia l'impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, sia l'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro le clausole escludenti del bando medesimo.

**3.1.** Dunque, nel caso di specie, i ricorrenti, avendo letto le clausole del



bando, ivi comprese quelle che prevedevano la prova-colloquio, ed avendo accettato integralmente il contenuto dell'avviso di mobilità, avrebbero dovuto impugnarlo prima dell'espletamento della procedura ivi prevista e non, come invece hanno fatto, attendere l'esito della stessa e decidere di impugnarlo solo dopo aver conosciuto l'esito negativo per gli stessi.

Deve infatti ritenersi che già al momento della lettura dell'avviso di mobilità i ricorrenti erano posti in condizione di rilevare la presenza di clausole dagli stessi ritenute immediatamente lesive (nella specie, l'introduzione della prova-colloquio) con conseguente interesse immediato, concreto ed attuale ad impugnare l'avviso.

Si badi bene che oggetto dell'impugnativa dei ricorrenti non sono soltanto le modalità di esecuzione della prova-colloquio, ma anche la stessa previsione di tale modalità selettiva in seno alla mobilità.

Ebbene, i ricorrenti hanno – in mala fede – impugnato l'avviso di mobilità solo dopo avere conosciuto l'esito sfavorevole della procedura, mentre avrebbero dovuto proporre l'impugnazione immediatamente dopo la lettura dell'avviso e delle relative clausole asseritamente lesive.

Il ricorso è pertanto **inammissibile** perché intempestivo, in quanto i ricorrenti hanno proposto tardivamente il ricorso cautelare solo dopo la pubblicazione della graduatoria finale.

Il ricorso è altresì **inammissibile** per carezza di interesse ad agire, in quanto al momento della proposizione del ricorso cautelare l'interesse all'impugnazione doveva ritenersi insussistente perché privo dei presupposti di immediatezza,



concretezza ed attualità.

\*\*

**4. Nel merito: Violazione e/o falsa applicazione del principio costituzionale della separazione dei poteri, dell'art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001, dell'art. 52 CCNL 2018 Comparto Sanità. Eccesso di potere.**

L'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente affermato la legittimità dell'operato dell'ASL nell'aver previsto la prova-colloquio quale modalità di svolgimento della selezione, ha incredibilmente dichiarato l'illegittimità dell'avviso di mobilità e della graduatoria entrando nel merito delle decisioni "discrezionali" dell'ASL resistente.

**4.1.** È noto che in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla pubblica amministrazione cui è rimessa, nell'esercizio dell'**attività discrezionale**, la ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell'interesse pubblico positivamente determinato.

Ad avviso della consolidata dottrina, infatti, la discrezionalità amministrativa consiste nella *facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico stabilito dalla legge (Virga)*, o comunque nel *potere di individuare, sulla base di una valutazione di opportunità, il modo migliore per perseguire un fine rispondente alla causa del potere esercitato*.

È noto, del resto, che negli avvisi di mobilità della P.A. viene spesso previsto un punteggio valutativo pari a 60 punti o comunque superiore al punteggio



previsto per i titoli senza che ciò comporti la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti all'art. 97 Cost.. (a titolo esemplificativo si depositano gli avvisi di mobilità di cui ai docc. da 5 a 8)

Inoltre, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali l'art.12 D.P.R. 487/1994 – applicabile al caso di specie stante la sostanziale “concorsualità” della procedura – stabilisce che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato **previa estrazione a sorte**”.*

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che *“La norma demanda quindi alla Commissione la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell'esame orale da parte di ciascun candidato nell'ambito delle materie contemplate dal bando”* ed ha chiarito la *ratio* sottesa alla norma affermando che *“La previsione del sorteggio ... persegue invece una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio. ... la scelta dei quesiti in un pubblico concorso, concernenti comunque nelle materie oggetto delle prove, rientra nell'ambito di valutazione discrezionale della Commissione, censurabile solo sotto il profilo della manifesta incongruenza o della non pertinenza dei*





quesiti alle materie concorsuali”.

Consiglio di Stato sez. V, 20/04/2016, n.1567

Dunque, la Commissione ha il potere discrezionale ed incensurabile di stabilire le modalità concrete di svolgimento delle prove orali con il solo vincolo dell'estrazione a sorte quale forma di garanzia dell'imparzialità del giudizio e della *par condicio* dei candidati.

Il sindacato del giudice deve ritenersi circoscritto alla verifica della presenza di tali modalità di esecuzione della prova orale.

Inoltre, sui limiti di sindacabilità in sede giurisdizionale dei voti assegnati dalla commissioni d'esame alle prove selettive, il Consiglio di Stato ritiene sufficiente anche il solo voto numerico senza ulteriori precisazioni discorsive o annotazioni sugli elaborati, giacché *“la Commissione giudicatrice di un concorso non è tenuta a fornire motivazione alcuna nell'attribuzione del punteggio in forma aritmetica ad una determinata prova d'esame, in quanto il giudizio della commissione si esterna ex se nella graduazione del punteggio assegnato”*

Consiglio di Stato 3 novembre 1989, n. 732 (nello stesso senso Consiglio di Stato 19 luglio 1989, n. 431).

A ciò non ostando né il dettato dell'art. 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevede l'obbligo di motivazione perché limitato ai soli provvedimenti amministrativi e non esteso ai giudizi tecnici di che trattasi (Cons. di Stato, 26 aprile 2006, n. 2335); né l'esigenza di tutela del candidato, che non solo avrebbe pur sempre contezza del proprio operato, ma sarebbe portatore di un interesse personale recessivo rispetto a quello generale di speditezza nella chiusura del



procedimento selettivo, rallentato da tali eccessivi obblighi motivazionali (Cons. di Stato, 2 aprile 2012, n. 1939 e id., 16 aprile 2012, n. 2166, id. 9 settembre 2009, n. 5410, nonché T.A.R. Napoli, 3 luglio 2012, n. 3144).

Quanto, poi, alla verifica in sede processuale dell'operato delle Commissioni di concorso, si esclude la possibilità per il Giudice amministrativo di sovrapporre il suo giudizio a quello espresso da esse espresso perché esso è espressione di discrezionalità tecnica censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, **senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione** (Cons. di Stato, 19 ottobre 2007, n. 5468 e T.A.R. Napoli, 14 gennaio 2011, n. 130).

In sostanza, il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo (n.d.r. e simmetricamente del giudice ordinario) è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e actu oculi dalla sola lettura degli atti, stante il **principio di infungibilità** che caratterizza le valutazioni delle prove delle Commissioni di concorso; mentre il punteggio numerico vale come sintetica motivazione di per sé assolutamente sufficiente non avendo detto organo funzione didattica tale da obbligarlo a segnalare gli errori riscontrati e ad emendarli (in termini (Cons. di Stato, 26 maggio 2015, n. 2629; nonché Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175 e id., 1 agosto 2008, n. 328).

**4.2.** In applicazione del citato principio di discrezionalità della Pubblica



Amministrazione, correttamente **il primo Giudice** non ha accolto la tesi avversaria secondo cui la prova-colloquio non poteva essere prevista e, conseguentemente, **ha dichiarato legittima la scelta dell'Amministrazione resistente di effettuare una valutazione comparativa dei candidati mediante un colloquio**, affermando che una valutazione di merito comparativo può essere effettuata quando, come nel caso di specie, il numero di istanze di mobilità superiore al numero di posti da coprire, in caso contrario dovendosi procedere a immettere in ruolo tutti i candidati in possesso dei requisiti professionali prefissati dall'amministrazione cessionaria.

A pag. 16 dell'impugnata ordinanza, infatti, il Giudice afferma che *“Nel caso di specie, si è in presenza proprio di una situazione di questo genere – ovvero, pacificamente, il numero di istanze di mobilità è stato superiore al numero di posti da coprire – per cui **non può essere, in sé, censurata, diversamente da quanto opinato dagli attori, la scelta della convenuta di valutare comparativamente i candidati, né la scelta di effettuare tale valutazione tenendo conto, oltre che dei titoli di carriera degli aspiranti, dei loro titoli accademici e di studio, delle loro pubblicazioni e titoli scientifici e del loro curriculum formativo/professionale, anche delle risultanze di una prova colloquio**, volta “ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire” (come si legge nell'ultima pagina del bando). In altri termini, **non è censurabile in sé la scelta della resistente di volere valutare in sede di colloquio le specifiche competenze professionali maturate dai candidati, ai fini della più efficace collocazione dei concorrenti nei posti che la procedura***



*di mobilità è volta a coprire. E' questo anche se è lo stesso legislatore, al comma 1 bis dell'art 30 D.Lgs. n.165/2001, a prevedere come dato fisiologico quello della riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, attribuendone l'onere all'amministrazione di destinazione, che vi può provvedere "eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione".*"

Tuttavia, dopo aver giustamente riconosciuto la validità della scelta operata dall'ASL di introdurre la prova-colloquio nella procedura di mobilità, **il primo Giudice commette un gravissimo errore** arrogandosi il diritto di entrare nel merito della scelta effettuata dall'Amministrazione resistente.

Infatti, il Giudice afferma in modo erroneo, illogico ed apodittico che i criteri di scelta adottati dall'Amministrazione resistente con l'impugnato bando non soddisferebbero i requisiti di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed indica addirittura quali dovrebbero essere, a suo dire, i criteri "corretti", valicando in tal modo i limiti di sindacabilità delle scelte dell'Amministrazione.

In particolare, nell'ordinanza impugnata si legge che *"Orbene, nel caso di specie, i criteri di scelta adottati dalla convenuta con l'impugnato bando non soddisfano i richiamati requisiti. Invero, la resistente ha previsto che la Commissione esaminatrice potesse assegnare a ciascun candidato fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: - 60 punti per la prova colloquio, "che si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il colloquio tenderà ad accertare il grado di specifica competenza ed*



*esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire”; - 40 punti per titoli, così ripartiti: a) fino a un massimo di 20 per i titoli di carriera; b) fino a un massimo di 4 per titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando; c) fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; d) fino a un massimo di 8 punti per il curriculum formativo e professionale; e) fino a un massimo di 4 punti per situazione familiare o sociale.*

*Ritiene il Giudicante che già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti - rispetto il punteggio di 40 punti attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art.97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), superi del triplo quello massimo attribuibile alla voce “titoli di carriera”, che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello assegnabile per il colloquio. In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci. O l'attribuzione alla voce “colloquio” di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per le altre criteri.*

*A ciò si aggiunga che il bando attribuisce al colloquio una funzione di accertamento idoneativo del candidato che può portare anche alla esclusione del concorrente, giacché è previsto che si debba raggiungere un punteggio minimo*



*pari a 36/60, pena, appunto, l'esclusione dalla procedura. La previsione è oggettivamente in contrasto con le delineate caratteristiche della impugnata procedura di mobilità, che non è una procedura concorsuale di assunzione. Come già evidenziato, i dipendenti esaminati sono già tutti pubblici dipendenti, seppure in servizio in altra amministrazione, per cui hanno già superato la prova concorsuale di accertamento della idoneità.”*

In altri termini, il Giudice effettua indebitamente una valutazione sui criteri di scelta che l'Asl ha adottato nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

Il Giudice si spinge addirittura fino ad indicare quali sarebbero i criteri di scelta che l'Amministrazione dovrebbe adottare secondo un criterio di “ragionevolezza”.

È evidente come il Magistrato abbia compiuto un improprio sconfinamento nella sfera discrezionale dell'Amministrazione convenuta, indicando quali sarebbero le scelte “ragionevoli” che la stessa avrebbe dovuto effettuare nella redazione del bando.

Il primo Giudice, infatti, si addentra in valutazioni che non gli competono in ordine all'adozione di criteri di scelta.

Il Giudice avrebbe dovuto limitare la propria decisione alla questione dell'ammissibilità o meno della prova-colloquio quale modalità di valutazione dei candidati nell'ambito della procedura di passaggio diretto prevista dall'art. 30 d.lgs. 165/2001.

Questo deve ritenersi il perimetro entro il quale il Giudice poteva esercitare il potere giurisdizionale!



Il Giudice, avendo dichiarato legittima la scelta dell'ASL resistente di introdurre la prova colloquio quale ulteriore modalità di selezione, non avrebbe dovuto estendere il giudizio oltre tale perimetro così definito ed entrare nel merito delle scelte dell'Amministrazione resistente riguardo alla "ragionevolezza" dei criteri di scelta liberamente e discrezionalmente determinati dalla ASL resistente nel bando.

Del resto, ben può l'Amministrazione indagare sul possesso dei requisiti di competenza professionale che sono posti alla base della partecipazione alla procedura concorsuale, finanche nel senso di escludere la possibilità per un candidato di poter ottenere la mobilità nonostante l'inesistenza di altri pretendenti.

Peraltro, in modo ancor più abnorme e spropositato il primo Giudice prosegue affermando: *"Si consideri, poi, e la questione appare dirimente ai fini della valutazione della legittimità dell'impugnata procedura, che la Commissione esaminatrice, nel verbale n.1 del 5.3.2019 (doc. n.2 della produzione A.S.L.), ha disciplinato analiticamente i criteri di valutazione dei titoli, ma nulla ha chiarito su quelli da usare per la valutazione del colloquio, limitandosi a precisare l'entità del punteggio massimo (60) e minimo (36). Inoltre, come si evince dal verbale n.3 del 27.03.2019 (doc. n.4 della produzione A.S.L.), ad ogni candidato è stata rivolta una sola domanda, modalità che appare del tutto insufficiente per valutare il candidato. Non è dato comprendere, poi, in che modo siano state valutate le risposte alle domande formulate ai candidati, circostanza che non consente di comprendere come si sia proceduto ad effettuare la valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai concorrenti, ai fini – invocati nel bando per giustificare la previsione del colloquio - della più efficace*



*collocazione dei candidati nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire. Senza considerare che - al fine della considerazione delle specifiche competenze professionali dei candidati - appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, rispetto agli esiti del mero colloquio, oltre tutto limitato ad una sola domanda.*

*In definitiva, le richiamate previsioni del bando dell'impugnata procedura e del relativo regolamento predisposto dalla Commissione esaminatrice si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva, posto che non sono idonee a salvaguardare la par condicio dei candidati e non danno luogo a procedure obiettive di selezione dei soggetti più idonei, ma comportano scelte non trasparenti, sostanzialmente insindacabili e, come tali, esposte al rischio di arbitri.*

*Ritiene quindi il Giudicante che sussista la dedotta illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui: 1) ha previsto una prova colloquio finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti, consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la*





valutazione data dalla Commissione - in relazione al fine perseguito dal colloquio  
- sulle risposte alle domande poste; 2) ha previsto per la prova colloquio un  
punteggio minimo di 36 punti e massimo di 60 punti, e non invece un punteggio  
minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per gli altri criteri di scelta  
(o comunque non superiore a quello più alto tra i punteggi minimi previsti per  
ciascuno degli altri criteri di scelta) e di un punteggio massimo pari alla media  
dei punteggi massimi previsti per gli altri criteri di scelta (o comunque non  
superiore a quello più alto tra i punteggi massimi previsti per ciascuno degli altri  
criteri di scelta); 3) ha previsto l'esclusione dalla procedura nel caso di non  
raggiungimento nella prova colloquio del punteggio minimo di 36 punti.

*Negli stessi motivi e negli stessi limiti deve ritenersi che sussista la dedotta illegittimità anche del conseguente avviso pubblico e della conseguente graduatoria finale.”*

Anche tale assunto è del tutto infondato.

Il primo Giudice ha, infatti, realizzato un evidente ed indebito sconfinamento - in violazione del principio di separazione dei poteri - nella sfera discrezionale ed incensurabile della P.A. resistente.

Deve ritenersi che il giudizio espresso dalla Commissione formi oggetto dell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di un'evidente sviamento dell'esercizio della funzione.

**4.3.** In ogni caso ed in via di estremo subordine, si osserva che la Commissione aveva predeterminato le concrete modalità di svolgimento del colloquio stabilendo che “La prova viene sostenuta in aula aperta, le domande



sono tutte diverse, il candidato estrae una domanda a sorte, quindi firma per accettazione sulla domanda estratta". (doc. 9 - verbale n. 3 della Commissione)

Ebbene, la previsione di una prova orale da svolgersi in aula aperta e con una domanda diversa per ciascun candidato che la estrae a sorte ed la accetta per iscritto garantisce il rispetto dell'imparzialità del giudizio e la *par condicio* dei candidati.

Dunque, è evidente come la procedura si sia svolta in modo oggettivo ed imparziale, senza alcuna possibilità di valutazioni arbitrarie da parte della Commissione.

Ad ogni buon conto, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che l'Ecc.mo Collegio voglia ordinare alla ASL resistente di esibire e depositare le schede di valutazione dei candidati nelle prove orali, attesa la rilevanza di tali documenti al fine di verificare le modalità con cui la Commissione ha valutato le risposte e motivato il proprio giudizio.

\*\*

### **5. Sul *periculum in mora*.**

Lasciano sbigottiti le argomentazioni utilizzate dal primo Giudice per riconoscere la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

In particolare, il Giudice ha affermato in modo apodittico che le ragioni dei ricorrenti prevalgono sull'interesse pubblico dell'Amministrazione resistente ad "*inserire rapidamente nel proprio organico infermieri professionali di cui ha urgente bisogno, sia perché nelle more del (ri)espletamento della procedura, la convenuta potrebbe provvedere in altro modo all'approvvigionamento, anche in*



*via temporanea, del personale di cui ha bisogno; sia perché la situazione pregiudizievole lamentata non è certo stata causata dagli attori, ma dall'amministrazione stessa, che ha posto in essere, nei limiti di cui si è detto, una procedura palesemente illegittima”.*

L'assunto è infondato.

Come già ampiamente esposto dalla ASL di Frosinone nella prima fase cautelare, nessun pregiudizio imminente e irreparabile sussiste in capo ai ricorrenti (dipendenti presso l'ARES 118), atteso che la procedura di mobilità si è conclusa in data 30 maggio 2019.

Viceversa, l'ordinanza impugnata determina una situazione gravemente pregiudizievole per la ASL di Frosinone che non può evidentemente far fronte alla documentata carenza di personale con i candidati vincitori, né può essere costretta a ricorrere temporaneamente ad altro personale in ragione di un interesse privato che potrebbe trovare eventuale tutela nella fase di merito.

In altre parole il Giudice effettua un incongruo ed erroneo bilanciamento di interessi, dando prevalenza ad un interesse privato a fronte dell'interesse pubblico della ASL resistente.

Ancor più pregiudizievole, poi, è la situazione degli odierni reclamanti, i quali hanno incolpevolmente fatto affidamento sulla legittimità della procedura e della relativa graduatoria pubblicata e per i quali l'esecuzione dell'ordinanza impugnata determinerebbe una situazione di grave danno derivante dal mancato passaggio alla ASL resistente.

*./././././././.*



Tutto ciò premesso si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 terdecies c.p.c, previa acquisizione d'ufficio del fascicolo n. 1538/2019, in accoglimento del presente reclamo e riformando l'ordinanza impugnata (rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria), Voglia, con provvedimento anche *inaudita altera parte*:

1. in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione e/o carenza di interesse ad agire;
3. in via principale, modificare il provvedimento cautelare n. del 16.07.2019 emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale a definizione del procedimento iscritto al R.G.n. 1538/2019 per:
  - a. dichiarare la legittimità della deliberazione n. 1798 del 20.08.2018;
  - b. dichiarare la legittimità della graduatoria finale pubblicata dalla ASL di Frosinone in data 30.04.2019.
4. Con ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, ivi comprese spese generali, IVA e CPA in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l'Ecc.mo Collegio voglia ordinare alla ASL resistente di esibire e depositare le schede di valutazione dei candidati nelle prove orali.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione ed in particolare si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non



patrimoniali) subiti e/o subendi dai reclamanti quale conseguenza immediata e diretta dell'annullamento dei predetti atti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 147,00.

Si deposita, oltre alla copia dell'ordinanza impugnata con attestazione di conformità, la seguente documentazione:

1. delibera n. 1798 del 20.03.2018;
2. delibera n. 2042 del 04.10.2018;
3. graduatoria finale;
4. delibera n. 1010 del 16.05.2019;
5. avviso mobilità ASL Roma 2;
6. avviso mobilità ASL Roma 4;
7. avviso mobilità Policlinico Umberto I;
8. avviso mobilità ARES 118;
9. verbale n. 3 della Commissione esaminatrice;
10. estratto CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

Frosinone, 26 luglio 2019

*Avv. Italice Perlini*



## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avvocato, nella qualità di procuratore e difensore dei signori **TIBERIA UMBERTO, MALIZIA GIOVANNI e PALOMBI ONORINA** in virtù di delega in calce al presente reclamo

### **PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;
- il reclamo ha ad oggetto la modifica dell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro Giudice Dott. M. Lisi, nel giudizio iscritto al R.G.N. 1538/2019, depositata il 16.07.2019, non notificata;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato nei confronti di tutti gli infermieri inseriti nell'elenco di 402 nominativi di cui alla graduatoria pubblicata sul sito web aziendale in data 30.04.2019 e riportati anche nella delibera n. 1010 del 16.05.2019;
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la reclamante non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;



- il ricorso ex art. 700 c.p.c. è già stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con l'autorizzazione dello stesso giudice di prime cure;

### **CHIEDE**

all'ill.mo Collegio in funzione di Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone [www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it) e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della stessa Azienda.

Frosinone, 26 luglio 2019

*Avv. Italice Perlini*

